

«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»
Gruppo Consiliare
Regione Puglia
Via Capruzzi, 212 - BARI

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

il **GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"** con sede legale in Bari (BA) alla Via Capruzzi n. 212, Cod. Fiscale 93461350725, in persona del Suo Legale Rappresentante *pro-tempore* dr. Colonna Enzo

e

il **dr. MOROLLO Luca**, nato a Trani (BAT) il 25/01/1985 ed ivi residente al Vico Istria n. 4, C.F. MRLLCU85A25L328Y;

premess

- che il Committente cura e sviluppa le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri di "Noi a Sinistra per la Puglia";
- che per la realizzazione delle suddette attività il Committente intende avvalersi di specifiche e qualificate collaborazioni ai sensi della legge della Regione Puglia n. 29 del 22 ottobre 2015;
- che il Collaboratore ha dichiarato di essere disponibile a fornire la propria competenza professionale a supporto delle attività del Gruppo consiliare di "Noi a Sinistra per la Puglia";
- che il Collaboratore ha dichiarato di non essere in possesso di partita IVA;

si conviene e si stipula quanto segue

il **GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA "NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA"**, come sopra identificato, conferisce al dr. Morollo l'incarico di lavoratore occasionale per l'attività di consulenza sulle politiche migratorie, secondo la seguente regolamentazione:

1. le premesse formano parte integrante e inscindibile del contratto;
2. il presente contratto di lavoro viene stipulato secondo la normativa disposta per il contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c.;
3. nell'espletamento della sua attività il lavoratore autonomo occasionale opererà in assoluta autonomia, per quanto riguarda sia le modalità che i criteri di svolgimento, senza alcun vincolo di subordinazione da parte del Committente, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di tale collaborazione ad un rapporto di lavoro subordinato;
4. nel compiere la propria attività il lavoratore autonomo occasionale dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto. In particolare deve far uso appropriato della sua professionalità. In alcun modo, le capacità professionali del lavoratore dovranno subire delle limitazioni da parte della ditta committente;
5. Il lavoratore autonomo occasionale svolgerà la propria prestazione al di fuori della struttura del committente ma potrà anche svolgerla, ove necessario, presso la sede degli uffici del Committente, siti in Bari alla Via Capruzzi n. 212.
6. Per l'esecuzione del presente contratto il Collaboratore utilizzerà attrezzature proprie ma potrà utilizzare anche i materiali e qualsiasi supporto (quali, ad esempio, sistemi telefonici, computer e

comuni attrezzature di ufficio) messi a disposizione dal Committente quando si troverà a svolgere la propria attività presso quest'ultimo.

7. La durata del contratto di lavoro autonomo occasionale sarà di giorni 30 con decorrenza dal 01 aprile 2018 e fino al 30 aprile 2018.
8. Tutte le informazioni e i dati relativi al Committente di cui il lavoratore dovesse venire a conoscenza in conseguenza o per effetto del presente accordo debbono essere trattati come segreti, sempre che non si tratti di informazioni e dati che siano generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza, il lavoratore è tenuto ad adottare tutte le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, fermo restando che non potrà farne uso né riferirne o permetterne l'accesso a terzi senza l'espreso consenso scritto del Committente;
9. il compenso per l'attività di lavoro autonomo occasionale prestata sarà di **€ 750,00 (euro settecentocinquanta/00)** lordi onnicomprensivi, indipendentemente dall'orario impiegato. Tale importo verrà corrisposto al termine della collaborazione. A tale proposito le parti dichiarano che per la determinazione del compenso si è considerato quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Le parti ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantità e qualità della prestazione svolta.


Per quanto qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative.

La invitiamo a restituirci copia della presente, debitamente sottoscritta, per accettazione delle condizioni ivi stabilite ed a conferma della presa visione delle informazioni in essa contenute, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 152/1997.


Letto, approvato e sottoscritto.

Bari li, 31/03/2018

Il committente
IL PRESIDENTE
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA
«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»
Vincenzo COLONNA



Il lavoratore-



TUTELA DELLA PRIVACY

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa resami ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7 stesso decreto, acconsento al trattamento dei miei dati comuni per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.

Bari li, 31/03/2018

Il Lavoratore

